

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4255-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE VOLCIC)

Comunicata alla Presidenza il 7 gennaio 2000

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kazakistan, fatto a Almaty il 16 settembre 1997

presentato dal Ministro degli affari esteri

**di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica**

**col Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica**

e col Ministro per i beni culturali e ambientali

(V. Stampato Camera n. 5189)

approvato dalla Camera dei deputati il 7 ottobre 1999

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'8 ottobre 1999*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge.	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il Kazakistan è il più grande degli Stati dell'Asia centrale ex sovietici e, pur non corrispondendo del tutto agli *standards* europei di democrazia, rappresenta un raro caso di convivenza pacifica di molteplici gruppi etnici: basti pensare che vi è una minoranza russa pari al 38 per cento della popolazione e che gli 800.000 tedeschi del Volga trasferiti colà da Stalin occupano posizioni di rilievo nella classe dirigente.

Il Kazakistan è collocato in una delicata posizione strategica tra la Russia, con cui ha 7.000 chilometri di frontiera comune, la Cina e il mondo islamico e, per di più, possiede ingenti risorse petrolifere che ne fanno uno Stato importante anche per le prospettive economiche. La sua politica estera è impron-

tata a relazioni pacifiche con i paesi vicini, a cominciare dalla Russia, che continua a disporre del poligono spaziale costruito dall'Unione Sovietica in territorio Kazako. Il Governo di Nazarbayev rinunciò fin dall'inizio agli armamenti nucleari e successivamente ha firmato il trattato di non proliferazione.

Ciò premesso, la Commissione ritiene opportuno ratificare l'Accordo di collaborazione culturale e scientifica, che può avere notevole interesse, dal momento che il livello degli studi universitari in Kazakistan è piuttosto elevato. Raccomanda pertanto l'approvazione del disegno di legge.

VOLCIC, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PASQUALI)

25 novembre 1999

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

23 novembre 1999

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta nel presupposto che l'approvazione finale del provvedimento avvenga successivamente all'approvazione del disegno di legge finanziaria per il 2000.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kazakistan, fatto ad Almaty il 16 settembre 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 365 milioni per l'anno 1999, in lire 354 milioni per l'anno 2000 e in lire 365 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsione di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

